

COMUNE di FORLIMPOPOLI
(Provincia di Forlì-Cesena)

**REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF)**
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

(approvato con delibera C.C. n 3 del 29/01/2007)
(modificato con delibera C.C. n. 13 del 29/04/2020)
(modificato con delibera C.C. n. 10 del 22/03/2022)

Articolo 1 – Istituzione della variazione alla addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune istituisce la variazione alla addizionale comunale all'I.R.P.E.F. così come previsto dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. Il Comune di Forlimpopoli applica dal 01/01/2007 al 31/12/2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%.

2. Dal 01/01/2020 al 31/12/2021, le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF sono differenziate secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

SCAGLIONE DA 0 A 15.000,00 €	ALiquOTA 0,38%
SCAGLIONE DA 15.001,00 A 28.000,00 €	ALiquOTA 0,48%
SCAGLIONE DA 28.001,00 A 55.000,00 €	ALiquOTA 0,58%
SCAGLIONE DA 55.001,00 A 75.000,00 €	ALiquOTA 0,70%
SCAGLIONE OLTRE 75.000,00 €	ALiquOTA 0,80%

3. Dal 01/01/2022, le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF a seguito della modifica degli scaglioni di reddito approvati con la Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, sono stabilite nelle seguenti misure:

SCAGLIONE DA 0 A 15.000,00 €	ALiquOTA 0,38%
SCAGLIONE DA 15.000,00 A 28.000,00 €	ALiquOTA 0,48%
SCAGLIONE DA 28.001,00 A 50.000,00 €	ALiquOTA 0,58%
SCAGLIONE OLTRE 50.000,00 €	ALiquOTA 0,80%

4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

Articolo 3 – ESENZIONI

1. Dal 01/01/2007 al 31/12/2019 non erano previste soglie di esenzione.

2. Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 è prevista la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 10.000,00 €.

3. Dal 01/01/2022 è confermata la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 10.000,00 €.

Articolo 4 – entrata in vigore

1. Le modifiche di cui all'art. 2 comma 3 entrano in vigore dal 01/01/2022

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata